

Diritto d'asilo e sepolture nelle città medievali (XI-XV sec.)

di Laura Bertolaccini (*)

L'età medievale segna un fondamentale punto di passaggio nella storia delle sepolture.

La morte, per secoli rigettata fuori dalle mura urbane, entra all'interno delle città, dei villaggi, in mezzo alle case degli uomini.

L'investigazione delle cause e degli effetti indotti dal fenomeno dell'inurbamento dei cadaveri, apparso nei suoi primi atti già dal V secolo dopo Cristo e perdurato sino ai primi decenni del XIX secolo, ci conduce naturalmente in una sorta di zona di frontiera nella quale confluiscono senza annullarsi tematiche giuridiche, religiose, popolari e, non ultime, questioni proprie di storia urbana (1).

Per chiarezza di esposizione tenteremo di sciogliere questa complessità analizzando separatamente le singole argomentazioni, muovendo dalla lettura delle disposizioni legislative, allargando il campo di indagine alle epoche che precedono quella medievale, poiché riteniamo che i principali lemmi della condizione giuridica delle sepolture nel diritto medievale debbano essere rintracciati nel diritto funerario romano (2).

Sviluppiamo allora alcuni concetti che ci permetteranno di mettere più facilmente in chiaro la questione del diritto d'asilo e delle sepolture urbane in epoca medievale.

Il diritto romano definiva come *locus religiosus* il luogo fisico in cui erano deposte le ceneri o i resti di un individuo.

Una giusta sepoltura, secondo i *divi fratres*, presupponeva che il corpo fosse *terra conditum* (profondamente sepolto nella terra).

Era sufficiente la deposizione anche di un solo corpo nella terra per conferire al suolo un carattere religioso, sottraendolo così da qualsiasi altra destinazione.

Il carattere religioso si estendeva quindi dalla *portio fundi* in cui era collocata la sepoltura al monumento funerario che veniva eretto proprio con la funzione di proteggere il luogo dell'inumazione da eventuali profanazioni (3).

La terra era, secondo il diritto funerario romano, l'unico luogo in

cui fosse possibile offrire al defunto una degna sepoltura, una *domus aeterna*.

In ragione della presenza del sepolcro, la terra diveniva *res religiosa*. Il sepolcro attribuiva carattere di *inalienabilità* – *res extra commercium* – al terreno.

Ma è d'obbligo una precisazione: non tutti i luoghi destinati alle sepolture erano *locus religiosus* ma soltanto quelli in cui era ancora presente il corpo del defunto. Secondo le parole del giurista Celso: "*non totus, qui sepulturae destinatus est, locus religiosus fit, sed quatenus corpus humanus est*:" (4).

Qualora il corpo fosse stato trasferito, il luogo in cui era stato sepolto rimaneva ancora sede della *custodia aeterna*, seppure non più *locus religiosus*. Manteneva cioè per sempre il carattere di inalienabilità. In questo senso le zone adiacenti al sepolcro – *areae adiectae* – si sottraevano a tutte le interdizioni e disposizioni giuridiche, ed è nelle *areae adiectae* delle antiche sepolture pagane che si andranno ad installare i primi cimiteri cristiani.

Al contrario, un terreno privo di sepolture era detto *locus purus*.

Soltanto qui era possibile un uso profano del suolo: soltanto qui si potevano costruire abitazioni e *tabernae*.

La sepoltura era dunque un bene che non si poteva commerciare ma che poteva essere tramandato per eredità – *sepulchra hereditaria* –. Formule quali "*hoc monumentum heredem non sequetur*" oppure "*hoc monumentum heredem exterum non sequetur*" presenti in numerosi atti medievali, testimoniano della presenza di un asse ereditario diretto sul bene, impedito soltanto da esplicite dichiarazioni testamentarie.

Se il luogo della sepoltura aveva carattere religioso, la chiesa e i suoi annessi rientravano invece nella categoria delle *res sacrae* (5). Sacre si definivano quelle cose che mediante atto formale e solenne, per autorità del popolo romano, in base ad una legge o ad un senato-consulto, venivano destinate alla divinità (6).

(*) Architetto, dottore di ricerca in *Storia della città*, Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

(1) Tra i principali repertori bibliografici sulla questione delle sepolture urbane cfr.: C. DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Paris 1883, voce "Coemiterium", tomo II, p. 388; L. BRION GUERRY, *Le thème du triomphe de la mort dans la peinture italienne*, Paris 1950; E. MORIN, *L'homme et la mort dans l'histoire*, Paris 1951 (trad. it.: *L'uomo e la morte*, Roma 1980); A. TENENTI, *La vie et la mort à travers l'art du XV^e siècle*, Paris 1952; R. AUZELLE, *Dernières Demeures*, Paris 1965; P. TESTINI, *Le catacombe e gli antichi cimiteri cristiani di Roma*, Bologna 1966; AA.VV., *Il dolore e la morte nella spiritualità dei secoli XII-XIII*, atti del Convegno del Centro Studi sulla Spiritualità medievale, Todi 1967; L.P. KURTZ, *The Dance of Death and the Macabre Spirit in the European Literature*, New York 1967; R. SABATIER, *Dictionnaire de la Mort*, Paris 1967; AA.VV., *Lieux et objets de la mort, in Traverses*, s.l. 1975; L.V. THOMAS, *Anthropologie de la mort*, Paris 1975; PH. ARIÈS, *Essai sur l'histoire de la mort en Occident du Moyen Âge à nos jours*, Paris 1975 (trad. it.: *Storia della morte in Occidente*, Milano 1982); A. VAUCHEZ, *La spiritualité du Moyen Âge occidental (VIII-XII^e siècle)*, Paris 1975; PH. ARIÈS, *L'homme devant la mort*, Paris 1977 (trad. it.: *L'uomo e la morte dal Medioevo e oggi*, Roma-Bari 1980); J. GUIART (a cura di), *Rites de la mort*, Paris 1980; M. VOVELLE, *La mort et l'Occident de 1300 à nos jours*, Paris 1983 (trad. it.: *La morte e l'Occidente*, Roma-Bari 1986).

(2) Sulla condizione giuridica delle sepolture in età romana e sul diritto d'asilo esteso alle aree cimiteriali in epoca medievale, cfr., tra gli altri: B. GAUBERT, *Traité théorique et pratique de législation de doctrine et de jurisprudence sur le monopole des inhumations des pompes funèbres...*, Marseille 1785; L. THOMASSIN, *Ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise*, Paris 1785; F. VIPARELLI, *Memorie in ordine ai diversi modi di seppellire i cadaveri umani...*, Napoli 1846; L. THOMASSIN, *Dictionnaire de discipline ecclésiastique*, Paris 1856 (voce: *Asile*, vol. I, coll. 193-209; voce: *Basiliques et chapelles des martyrs*, vol. I, coll. 232-235; voce: *Immunités*, vol. I, coll. 1358-1400; voce: *Sépulture*, vol. II, coll. 993-1011; voce: *Testaments*, vol. II, coll. 1131-1174); J.H. R. PROMPSAULT, *Dictionnaire raisonné de droit et de la jurisprudence en matière civile ecclésiastique*, Paris 1862; E. DE HORNSTEIN, *Les sépultures devant l'histoire, l'archéologie, la liturgie, le droit ecclésiastique et la législation civile...*, Paris 1868; E. CECCUCCI, *Storia dei Concili Ecumenici dai primi tempi della Chiesa fino a Pio IX*, Venezia 1869; L. ROUX, *Le droit en matière de sépulture, précédé d'une étude sur le matérialisme contemporain, et les funérailles dans l'antiquité...*, Paris 1875; G. SALVIOLI, *Le giurisdizioni speciali nella storia del diritto italiano*, Modena 1884-1889; G. SALVIOLI, *Storia delle immunità delle signorie e giustizia delle chiese in Italia*, Modena 1889; A. GALANTE, *La condizione giuridica delle Cose sacre*, Torino 1903; J. LECLERCQ, *Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie*, Paris 1907 (voce: *Mort* t. XII; voce: *Ad Sanctos*, t. I); G. LE BRAS, *Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique*, s.l. 1930 (voce: *Asile*, t. IV, coll. 1035-1047); A. BERNARD, *La Sépulture en droit canonique*, Paris 1933; E. LESNE, *Histoire de la propriété ecclésiastique en France*, Lille 1936; L. DE VISSCHER, *Locus Religiosus*, in *Congresso Internazionale di Diritto Romano e di Storia del Diritto*, Milano 1953, vol. III, pp. 179-188; P. STEIN, *Some reflection on "jus sepulchri"*, in: "Studi in onore di Biondo Biondi", Milano 1965, vol. II, pp. 111-122; G. LONGO, *Le droit funéraire romain dans son développement historique*, in: "Scritti in memoria di Antonino Giuffrè", Milano 1967, vol. I, pp. 633-642; H. JEDIN, *Breve storia dei concili*, Roma-Brescia 1978; E.G. VITALI, *Diritto ecclesiastico e storia*, Milano 1982; G. LE BRAS, *Le istituzioni ecclesiastiche della cristianità medievale (1130-1378)*, Torino 1983-1985.

(3) Secondo la testimonianza di Adriano, il sepolcro è: "*quod muniendi causa eius loci factum sit, in quo corpus impositum sit*". La citazione è riportata da F. DE VISSCHER, *op. cit.*, p. 180.

(4) Cfr. G. LONGO, *op. cit.*, p. 634.

(5) Sulla distinzione secondo la dottrina e il diritto canonico tra *res sanctae*, *res sacrae* e *res religiosae*, cfr., tra gli altri: A. GALANTE, *op. cit.*, pp. 2-16.

(6) Numerosi i testi dai quali possiamo trarre la definizione di *res sacrae* secondo il diritto romano classico. Tra i più significativi ricordiamo le parole di Festus – "*Sacrum esse quodcumque more atque instituto civitatis consecratum sit, sive aedis sive arad sive signum sive locus sive pecunia (...)*" – di Marciano – "*Sacrum autem res sunt hae quae publice consecratae sunt, non privatim*" – di Ulpiano – "*Sacra loca ea sunt quae publice sunt dedicata, sive in civitate, sive in agro: sciendum est locum publicum tum sacrum fieri posse cum princeps eum dedicavit, vel dedicandi dedit potestatem*".

L'atto per cui le cose divenivano sacre in senso giuridico era detto *dedicatio* o *consecratio*, con marcate e precise distinzioni tra i termini (7).

Analogamente, era solo attraverso un altro atto solenne – *exauguratio* – che le cose sacre cessavano di essere tali. Anche le cose sacre erano annoverate tra le *res extra commercium* di cui era proibita l'alienazione.

Le *res sacrae* erano beni inviolabili che offrivano l'immunità, l'asilo a chiunque vi si rifugiava. Inizialmente l'immunità era propria solo delle chiese, delle basiliche, delle ville, in altre parole dei luoghi chiusi, recintati e coperti. Solo successivamente il diritto d'asilo sarà esteso alle aree aperte circostanti le chiese. Tale immunità traeva le sue origini dall'antico diritto canonico che proibiva si tenessero tribunali nei luoghi sacri e raccomandava che il clamore dei contendenti non risuonasse sotto le volte delle chiese.

Secondo la decima legge delle XII Tavole, fondamento del diritto funerario romano, le sepolture dovevano essere collocate fuori dalle mura delle città per preservare la *sanctitas* delle abitazioni: "*Hominem mortuum in Urbe ne sepelito neque urito*" – Che nessun corpo sia sotterrato o bruciato all'interno della città.

Adriano, in ragione di tale legge, impose la pena di 40 scudi d'oro a coloro che avessero praticato una sepoltura in città. La stessa pena era estesa a coloro che avessero permesso o taciuto l'atto.

Il giureconsulto Paolo scriveva: "*Corpus in Civitate inferre non licet, ne funestentur Sacra Civitatis*" – Nessun cadavere sia posto in città, perché le cose sacre della città non vengano contaminate dalla morte. Le dimore dei defunti erano tenute rigorosamente separate da quelle dei viventi e, ad eccezione di importanti dignitari – e più tardi degli imperatori – i romani venivano sepolti in tombe poste lungo i lati delle strade che conducevano alle porte cittadine (secondo la testimonianza di Cicerone "*Est ad portas Agragania magna frequentia Sepulchrorum*").

"*Sepulchra ideo secundum viam sunt*, – scrive Varone – *quo praetereuntes admonent et se fuisse, et illos esse mortales* ...": la presenza dei sepolcri lungo le strade principali doveva dunque costituire una sorta di monito per il viaggiatore a ricordare la caducità delle cose terrene.

Sepulchrum, *ara*, *templum* erano i tre etimi latini con i quali si indicava il luogo della sepoltura; successivamente i cristiani adottarono il termine *coemeterium*, secondo l'etimologia greca, per definire il luogo del riposo eterno (8).

Avviene proprio con il cristianesimo il passaggio dalla negazione alla familiarità della morte che porterà in epoca medievale all'inurbamento dei luoghi di sepoltura, passaggio assistito dalla proclamazione della fede nella resurrezione del corpo associata al culto dei martiri e delle loro tombe.

La morte vista ora come sonno eterno non fa più paura.

I defunti, chiamati *dormienti*, possono essere sepolti all'interno delle mura cittadine.

In attesa di una nuova vita nel giorno del giudizio finale, prende corpo nei primi secoli dopo Cristo la pratica delle sepolture *ad sanctos* o *martyribus sociatus* perché fosse più facile il cammino del defunto verso la rinascita: "*In christianis mors non est mors, sed dormitio et somnus appellatur*" – e quindi – "*Ideo dormientes*

appellari, quia certum eos resurrecturos" – come afferma S. Girolamo nell'epistola XXIX.

Ed è talmente forte la credenza nel dogma della resurrezione che nel latino tardo verrà spesso usato l'etimo *dormitorium* per indicare il luogo della sepoltura.

Nei luoghi in cui si trovano i resti del martire vengono costruite delle chiese sepolcrali (*martyria*, *confessiones*, *memoriae*), piccole cappelle ben presto sostituite dalle *basiliche* ad una o più navate, necessarie ad accogliere la folla sempre più crescente in pellegrinaggio presso le spoglie del martire.

In seguito la presenza delle reliquie attirò non solo i pellegrini ma anche il soggiorno definitivo dei morti.

Si riteneva infatti che i martiri, di cui in ragione del proprio sacrificio era certa l'avvenuta ascesa in cielo, avrebbero meglio di ogni altro vegliato e protetto l'anima dei defunti, allontanando, per il diritto di immunità delle *res sacrae*, eventuali profanatori della tomba. Accanto alle basiliche sepolcrali tra il II e il III secolo si moltiplicarono i luoghi di culto costruiti sulla tomba simbolica di un martire, in quanto per una specie di *ficto iuris* si ammetteva che questa potesse essere rappresentata da una reliquia che fosse stata anche solo a contatto con il corpo del martire o che fosse in qualche modo servita al suo supplizio.

Solo più tardi, intorno al VI secolo, accentuandosi il fenomeno dell'abbandono dei cimiteri suburbani, diventerà uso comune trasferire o anche asportare solo delle parti dei corpi dei martiri.

L'idea, ripetutamente espressa dai padri della chiesa, secondo la quale l'edificio in cui fosse esposta la reliquia di un martire dovesse considerarsi come una vera e propria sepoltura e che la deposizione di una parte del corpo corrispondesse a quella dell'intero cadavere, non poteva rimanere senza conseguenze.

Il diffondersi della pratica della deposizione delle reliquie nelle chiese e negli altari o nelle cosiddette *fenestelle confessionis*, dovette senza dubbio contribuire ad affermare il concetto che uno speciale carattere di sacralità andasse congiunto all'edificio destinato al culto e alle sepolture in esso contenute.

Il trasferimento delle reliquie dei martiri nelle chiese urbane mette in atto il processo di trasferimento delle sepolture comuni nelle chiese (sepulture *apud ecclesiam*), collocate prima all'interno dell'edificio sacro e quindi al di là delle sue mura, nelle aree circostanti.

Le sepolture entrano così all'interno della città.

Finalmente – scrive Le Goff – *la città medievale sarà – in totale contrasto con la città antica – una città di vivi e di morti. I cadaveri non saranno più rigettati, in quanto impuri, all'esterno dello spazio urbano, ma – secondo l'esempio e per l'attrazione dei corpi dei martiri – verranno insediati nel territorio intra muros. [...] L'inurbamento dei morti è un elemento capitale nella rivoluzione urbana – materiale e mentale – del Medioevo* (9).

È fondamentale mettere in chiaro un concetto: la ragione del diritto d'asilo dei luoghi sacri sta nella concezione primitiva che la santità di un luogo o di un oggetto si comunichi per contatto, quasi per irradiazione, onde chi si trova in un luogo sacro diviene partecipe di quella sacralità. "*Si domum sacerdotis vel curiam eius intraverit, eadem securitatem et pacem habeat, quam et apud ecclesiam*".

Analogamente anche i luoghi delle sepolture, concentrati ai piedi della chiesa, partecipano del luogo sacro.

(7) Sulla differenza tra i due termini e sul dibattito intercorso tra gli studiosi di diritto romano cfr., tra gli altri: A. GALANTE, *op. cit.*, pp. 5-12.

(8) Sull'etimo del vocabolo "cimitero" e, più in generale, sulla terminologia funeraria cfr., tra gli altri: C. DU CANGE, *op. cit.*, p. 388; D. DONGHI, *Manuale dell'Architetto*, Torino 1925, vol. II, parte I, sez. I, cap. II, § IV: Cimiteri, pp. 348-427; G. BENDINELLI, G. GARDENGHI, *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, Roma 1951 (facs. Roma 1950) voce "Cimitero", vol. X, p. 251; C. BATTISTI, *Dizionario etimologico italiano*, Firenze 1951, voce "Cimitero", vol. II, pp. 939-940; Aa.Vv., *D.A.U. Dizionario Enciclopedico di Architettura e Urbanistica*, Roma 1968, voce "Cimitero", t. I, p. 569; Ph. ARIÈS, *op. cit.* [1977], pp. 58-63; J. D. URBAIN, *Enciclopedia Einaudi*, Torino 1980 (voce "Morte"); R. A. ETLIN, *The architecture of death*, Cambridge Mass. 1984; P. D'ACHILLE, *Enciclopedia dell'Arte Medievale*, Roma 1991, voce "Camposanto", vol. IV; M. DELLE ROSE, *Enciclopedia dell'Arte Medievale*, Roma 1991, voce "Cimitero", vol. IV.

(9) J. Le Goff, *L'immaginario urbano nell'Italia medievale (secoli V-XV)*, *Storia d'Italia, Il paesaggio*, Torino 1982, vol. 5, p. 9.

I cimiteri sono una parte della chiesa e quindi consacrati con la chiesa stessa: "*coemeterium est aequiparatum ecclesiae*", come volle Innocenzo III nel 1215.

E Bonifacio VIII circa un secolo più tardi, nel 1301 preciserà che: "*polluta ecclesia etiam pollutum censeatur coemeterium, tanquam nimirum ut Ecclesiam accessorium*" – profanata la chiesa sia ritenuto ugualmente profanato il cimitero annesso ad essa e venga scomunicato il trasgressore.

Malgrado, come abbiamo visto, fin dal VI secolo si sia diffusa la pratica delle sepolture *apud ecclesiam*, nei concili disciplinari si continuerà per diversi secoli a vietarle, mentre si concederà ufficialmente la sepoltura nelle aree esterne intorno all'edificio.

Nel concilio di Braga del 563 viene proibita la sepoltura nelle chiese ma è concesso di collocare le tombe all'esterno dei muri perimetrali: "*Placuit ut corpora defunctorum nullo modo in basilica sanctorum sepeliantur. Sed si necesse est de foris circa murum basilicae, usque adeo non abhorret. Nam si firmissimum hoc privilegium usque nunc retinent civitates, ut nullo modo intra ambitum murarum cuiuslibet defuncti corpus humetur, quanto magis hoc venerabilium martyrium debet reverentia obtinere*".

Pochi anni dopo, nel 580, Pelagio II ribadisce che: "*Corpora defunctorum nullo modo intus Basilicam sepeliantur: sed si necesse est, foris circa murum basilicae*".

Mentre in Francia il concilio Varense, sottolineando il divieto di seppellire chiunque all'interno della chiesa, fissa determinate aree in cui è possibile la sepoltura comune: "*Prohibendum est etiam secundum maiorem instituta, ut in ecclesiis nullatenus sepleiatur, sed in atrio, aut in porticis, aut in exedris ecclesiae: intra ecclesiam vero, aut prope altare, ubi corpus, et sanguis Domini conficitur, nullatenus sepeliatur*".

I concili di Magonza dell'813, di Tribur nel 895, di Nantes nel 900, continuano sostanzialmente a ribadire gli stessi principi, accompagnandoli ad eccezioni: nessuno doveva essere sepolto nelle chiese, tranne i vescovi, gli abati, i preti; i *fidelis laici* potevano essere seppelliti nelle chiese solo con il permesso del vescovo, del curato o del rector.

Ma in breve si arriverà ad un punto in cui non sarà più possibile distinguere la linea di demarcazione tra chiesa e cimitero tanto che Du Cange definisce il *coemeterium* come una "*ecclesia in qua scilicet fidelium corpora humanantur*".

La funzione cimiteriale cominciava all'interno della chiesa e continuava al di là dei suoi muri, nello spazio circostante che costituiva i "*passus ecclesiastici in circuito ecclesiae*", i cosiddetti *dextros*.

Il concilio di Coyac del 1050 ribadisce il diritto di immunità delle aree circostanti la chiesa fissando un perimetro di 30 passi all'interno del quale i criminali non potevano essere giustiziati. I trasgressori di tale diritto venivano multati con una pena pecuniaria di 1000 scudi d'argento: "*Si quilibet homo qualicumque culpa ad ecclesiam confugerit, not sis ausus aliquis eum inde violenter abstrahere, nec persequi infra dextros ecclesiae, qui sunt triginta passus [...] Qui aliter facerit, anathema sit, et solvat episcopo mille solidos purissimi argenti*".

Il concilio tenuto a Roma nel 1059 da Nicola II precisa maggiormente i limiti entro i quali è applicato il diritto d'asilo: 60 passi intorno ad una chiesa grande e 30 passi intorno alle chiese minori. E questo luogo così delimitato era destinato alle sepolture: "*De confiniis coemeterium sicut antiquitus a Sanctis patribus statum est, statuimus ita, ut major ecclesia per circuitum sexaginta passus habeat: cappellae vero sive minores ecclesiae triginta. Qui vero confinium eorum infringere tentaverit, et personam hominis aut bona eius inde adstraxerit, nisi publico ladro fuerit quousque emendet, et quod*

rapuerit redadt, excommunicetur". Chi profanava il luogo delle sepolture veniva scomunicato.

Nel concilio di Clermont del 1095 il diritto d'asilo viene esteso anche alle croci poste lungo le strade.

Nel concilio tenutosi nel 1131 durante il papato Innocenzo II si conferma la scomunica per coloro che commettono un crimine in una chiesa o in un cimitero.

Il concilio di Londra del 1142 ribadisce ancora la sacralità delle chiese e dei cimiteri.

Gregorio X nel 1274, stabilisce divieti e permessi nelle aree cimiteriali: "*Cessent in ecclesiis, earumque coemeteriis negotiationes, et praecipue nundinarum, ac foris cuiuscumque tumultus omnis in eis saecularium iudiciorum strepitus conquiescat, nulla ibi causa per laicos criminales agitetur*". E quindi: "*Coemeteria diligenter sepientur, et claudantur, nec animalia in iisdem ad pascendum admittantur: multo minus in eis sordes fiant, aut aliunde inferantur. Qui in istis culpabiles fuerint, arbitrio Episcopi puniantur. Coemeteria muris, fossis, sepibus ita concludantur, ut equis, vaccis, porcis, aliisque animalibus nullus peteat accessus. Nec sine gravi injura loci Sancti tolerari potest, ut in coemeteriis tripudientius: ideoque id distincte prohibemus*".

Nel sinodo del 1292 viene ancora proibita qualsiasi forma di sepoltura nelle chiese e nel coro.

In realtà, come abbiamo visto, le sepolture nelle chiese continuavano, divenendo prassi soggetta a particolari regolamentazioni.

Tra le zone *apud ecclesiam* in cui si preferiva essere sepolti, l'abside (*in exhedris*); il vestibolo (*paradisus*) dove per primo, secondo le fonti, venendo meno alla decima legge delle XII Tavole, fu sepolto Costantino; *sub stillicidium*, ovvero lungo i muri perimetrali della chiesa sotto la gronda del tetto, bagnati da quelle acque piovane che si riteneva avessero assorbito la sacralità del luogo per lo scorrere lungo le sue mura; *in atrio* o più propriamente nella corte della chiesa; *in porticu*, sotto le arcate dei portici perimetrali della corte.

All'interno della chiesa invece il posto più ricercato e quindi più costoso (si pagava tramite lasciti testamentari per le preghiere) era il coro, ovvero vicino al punto in cui si celebra la messa e dove sono conservate le reliquie del santo.

Analogamente al coro in cui è posto l'altare maggiore erano molto desiderate per le sepolture le cappelle laterali con altari minori e in particolare la cappella dedicata alla Vergine.

Si poteva comunque essere sepolti in prossimità o davanti alla cappella ma non all'interno di questa. Successivamente (sec. XV-XVIII) si chiederà di essere sepolti presso il crocefisso o sotto il banco che la famiglia possedeva nella chiesa.

La scelta del posto da parte dei testatori restava comunque subordinata all'approvazione del clero. Ed era quasi sempre una questione di denaro.

Si decide comunque di seppellire nelle aree esterne solo venendo meno la possibilità della sepoltura nella chiesa. Solo alcuni testatori, ben pochi in realtà, scelgono di essere sepolti nel cimitero come gesto di umiltà.

Ma il cimitero non era soltanto il luogo in cui si seppelliva.

La stessa parola designava anche un luogo in cui si era smesso di seppellire, o dove talvolta non si era mai seppellito alcuno ma che assolveva comunque ad una funzione importante per la vita medievale: il cimitero era un foro, una piazza, dove i vivi si incontravano per i loro interessi spirituali e temporali, per svolgere giochi, commerci, scambi, nobili e meno nobili affari. L'esercizio dei poteri laici si fermava davanti al confine dell'area di pertinenza della chiesa, davanti al suo *atrium*, ovvero davanti al cimitero.

All'interno di quel perimetro vivi e morti erano tutelati, spiritualmente e temporalmente, affinché *securitatem et pacem habeant*.

Per i traffici e i commerci che lì si svolgevano, il cimitero era un luogo rumoroso, affaccendato, turbolento.

In un'epoca quale quella medievale, in cui la strada costituiva il luogo in cui incontrarsi poiché le case erano piccole e molto affollate, la chiesa divenne "la casa comune" e il cimitero il suo spazio all'aperto.

La giustizia temporale medievale, ancora in bilico tra sacro e profano, si svolgeva in chiesa o, se necessitava di ampi spazi di riunione, nel cimitero.

Il cimitero inizialmente è infatti il luogo in cui si stipulano atti giuridici e successivamente, quando verranno creati appositi tribunali, il cimitero rimane il luogo in cui devono pubblicamente essere lette le condanne davanti alla comunità riunita in chiesa per la messa.

Ed il cimitero è anche luogo di particolari reclusioni: persone votate alla vita eremitica, ma anche criminali che la giustizia ha condannato ad essere murati per sempre.

Il diritto d'asilo ha fatto del cimitero – *asilum circum ecclesiam* secondo il latino medievale ecclesiastico – il luogo più ambito per i mercati e per le fiere. I mercanti vi godevano infatti delle franchigie dovute all'immunità, e inoltre potevano approfittare delle folle di religiosi venuti in chiesa per la messa o per assistere alla promulgazione di un atto giuridico: i giorni dedicati alle feste religiose e alla commemorazione dei defunti divenivano così i giorni delle fiere.

Nel medievale Camposanto di Pisa "varj e diversi giochi" si svolgevano sotto le arcate perimetrali, tanto che una lunga serie di divieti tenterà di proibirli mentre si manterrà per secoli l'antica usanza di porvi ad asciugare la lana da tessere e di raccogliervi la cera delle api, preziosa per realizzare le candele votive.

Nel 1231, il concilio di Rouen vieta, pena la scomunica, di danzare nel cimitero e nelle chiese, divieto che si ritrova ancora nel 1405: è proibito ballare, svolgere qualsiasi gioco, fare musica.

Oltre ai cimiteri *apud ecclesiam*, l'età medievale è teatro della nascita di due episodi singolari nella storia delle sepolture: il già citato Camposanto di Pisa⁽¹⁰⁾ e l'ossario dei Saints-Innocents a Parigi⁽¹¹⁾. La tradizione racconta che Ubaldo Lanfranchi, di ritorno dalle crociate intorno al 1200, avesse portato con sé un po' di terra proveniente da Gerusalemme e l'avesse sparsa nel luogo in cui, circa un secolo dopo, sarebbe sorto il Camposanto pisano, progettato quando la città toscana era all'apice della sua gloria intorno al 1278 probabilmente da Giovanni di Simone da Pisa – ma la questione sull'identità dell'autore è ancora aperta – con lo scopo di accogliere un gran numero di sarcofagi classici provenienti da Roma ma, soprattutto, per dare degna sistemazione alle sepolture presenti nell'area intorno al Duomo, conosciuta come "*Cimiterium Sanctae Mariae*". I lavori di costruzione, impegno di diversi progettisti tra cui Giovanni di Nicola ma soprattutto Lupo di Francesco, dureranno sino a circa il 1397.

Particolarmente significativa nell'impianto pisano è la sistemazione interna: un grande loggiato ad archi scemi (soluzione architettonica presente in molti edifici pisani medievali) perimetra un grande campo. Ma l'innovazione più rilevante dal nostro punto

di vista è nelle motivazioni che hanno spinto gli abitanti della *civitas pisana* a desiderare, tra il XIII ed il XIV secolo, di essere sepolti in un preciso "luogo dei morti" presso la *ecclesia maior* ma ben lontano dalla piazza pubblica, opposto e complementare, anche nel suo servizio, al battistero. Dal punto di vista formale e simbolico, il Camposanto si ricollega ai chiostri dei monasteri, anch'essi, come si è detto, ad uso delle sepolture. La presenza di straordinari esemplari di scultura funeraria romana accanto alle tombe medievali, inseriti in una mirabile architettura ornata di preziosi affreschi – tra i quali ricordiamo il *Trionfo della Morte* nell'angolo sud-est del Camposanto, affresco attribuito Buonamico Buffalmacco e dipinto probabilmente in seguito alla grande peste del 1348 – hanno fatto del cimitero pisano, già dalla sua fondazione, non un luogo macabro ma un museo.

La morte è allontanata in ragione della meditazione, dell'ammirazione e del godimento dell'arte. Questo aspetto farà del Camposanto di Pisa il modello laico cui guarderanno gli uomini di progresso nel XVIII secolo.

L'ossario parigino dei Saints-Innocents in origine era costituito da un grande quadrilatero aperto collocato lungo una strada romana lontano dal centro abitato; divenuto luogo di prostituzione e di delinquenza, nel 1190 venne recintato per volontà di Filippo Augusto; al centro del campo di inumazioni, nella terra considerata "*mange-chair*" per la sua straordinaria capacità di facilitare la decomposizione dei corpi, erano poste 50 grandi fosse comuni ognuna delle quali poteva contenere un elevato numero di sepolture.

Tra il XIV e il XV secolo l'ossario parigino venne chiuso sui quattro lati da edifici a gallerie – *charniers* – nei quali erano deposte le salme, spesso casualmente accatastate le une sulle altre non protette da alcun sistema di chiusura e dove, come confermano i nomi con cui erano conosciuti – *charnier de la Lingères*, *charnier de Ecrivains* – si erano installati in modo permanente artigiani e commercianti.

Nel sottotetto degli *charniers* venivano ammassate le ossa riesumate, visibili dalle grandi bucaure presenti nella trabeazione posta lungo tutto il perimetro e disposte quasi a costituire un motivo ornamentale, un fregio macabro: l'ossessiva presenza di resti umani al fianco dei viventi era, al contempo, una sorta di *memento mori* e un modo per esorcizzare il timore della morte, una conferma delle antiche usanze legate al tema delle danze macabre, girotondo senza fine in cui si alternano un morto e un vivo.

Gli *charnier* dell'ossario dei Saints-Innocents ben presto diventeranno un modello per la realizzazione di numerosi cimiteri medievali in Bretagna, a Rouen, a Blois, dove è ancora possibile vedere la loro struttura originale.

Tra il 1785 e il 1787 l'ossario parigino viene sgomberato dalle sepolture secolari: alla fine dell'operazione di rimozione delle ossa, i Saints-Innocents appaiono solo un grande spazio vuoto al centro della città. Al suo posto, liberata dalle antiche strutture, verrà immediatamente realizzata la piazza del mercato: les Halles.

Ma l'idea di sostituire ai cimiteri piazze per il mercato è ben più antica: in una sentenza del 1257, ad esempio, Alfonso X il Saggio ordina che "vescovo e cabildo [di Orense] prendano le piazze nelle

(10) Sul Camposanto di Pisa cfr., tra gli altri: I. B. SUPINO, *Il Camposanto di Pisa*, Firenze 1896; C. LUPI, *Sulle origini del Camposanto di Pisa*, in *Notizie d'Arte*, 1910, II, pp. 10-20; P. BACCI, *Il Camposanto di Pisa non è di Giovanni Pisano*, Pisa 1918; E. CARLI, P. ARIAS, *Il camposanto di Pisa*, Roma 1937; P. E. ARIAS, E. CRISTIANI, E. GABBA, *Il Camposanto monumentale di Pisa. Le antichità*, Pisa 1977; L. PANI ERMINI, D. STIAFFINI, *Il Battistero e la zona episcopale di Pisa nell'alto Medioevo*, Pisa 1985; A. CALECA, *Il Camposanto di Pisa. Problemi di storia edilizia*, in: *Il Camposanto di Pisa. Rilievo di Massimo Carmassi*, Roma 1993, pp. 5-14; E. TOLAINI, *Campo Santo di Pisa: progetto e cantiere*, in *Rivista dell'Istituto Italiano di Archeologia e Storia dell'Arte*, 1994, s. III, XVII, pp. 101-145; C. BARACCHINI, E. CASTELNUOVO, *Il Camposanto di Pisa*, Torino 1996.

(11) Sull'ossario parigino dei Saints-Innocents cfr., tra gli altri: A. V. DUFOUR, *Le cimetière des Saints-Innocents et le quartier des Halles*, in *Paris à travers les âges*, Paris 1882, tome 2; M. FOISIL, *Les attitudes devant la mort au XVIII^e siècle: sépultures et suppression des sépultures dans le cimetière parisien des Saints-Innocents*, in: "*Reveu Historique*", 1974, n. 510, pp. 303-330; Ph. ARIÈS, *op. cit.*, [1975]; Ph. ARIÈS, *op. cit.*, [1977]; J. S. CURL, *A celebration of death. An introduction to some of the buildings, monuments and settings of funerary architecture in the Western European tradition*, London 1980; M. RAGON, *L'espace de la mort*, Paris 1981; trad. it.: *Lo spazio della morte*, Napoli 1986; R. A. ETILIN, *Tra due mondi. Cemetery Design 1750-1850*, in: "*Lotus International*", Milano, 1983, n. 38, pp. 83-89; G. GNOLI, J. P. VERNANT, *La mort, les morts dans les sociétés anciennes*, Cambridge-Paris 1982; R. A. ETILIN, *op. cit.*, [1984].

quali s'era soliti tenere il mercato e le sepolture, sotterrare cioè i morti, e vi fissino gli spazi di vendita" (12).

Spesso la piazza del mercato si affianca al luogo delle sepolture, costituendone una sorta di prolungamento, di raddoppio. Quando avverrà, lentamente e non senza traumi, lungo un arco temporale

circa cinque secoli dal Medio Evo sino alle ultime decadi dell'Ottocento, il distacco dei cimiteri dalle chiese e lo sgombero delle aree di sepoltura urbane, i grandi spazi oramai vuoti diverranno interamente piazze pubbliche, consacrate per sempre alla vita collettiva.



Figura 1
Danza macabra,
stampa tedesca
del XVI secolo
(da: Pavan, 1987)



Figura 2
Danza macabra,
stampa tedesca
del XVI secolo
(da: Pavan, 1987)



Figura 3
Buonamico Buffalmacco,
Trionfo della morte,
particolare Incontro dei tre
vivi e dei tre morti,
XIV secolo, Camposanto
di Pisa

(12) Il documento citato è
riportato in D. CALABI,
Il mercato e la città,
Venezia 1993, p. 64 (2).